

**CONTRATTO DI COMPRAVENDITA PER LA FORNITURA, CON PERMUTA, DI VEICOLI E MEZZI DI TRASPORTO PER IL BROGLIO SPACE CENTER DELL'AGENZIA SPAZIALE ITALIANA, SITO A MALINDI (KENYA).**

**Codice Identificativo Gara (CIG 3639453B9D)**

TRA

L'Agenzia Spaziale Italiana (d'ora innanzi indicata ASI), con sede in Roma, Viale Liegi 26 (cap 00198) – CF 97061010589, rappresentata dal Direttore Generale Dott. Luciano Criscuoli,

E

Il Contraente,

**PREMESSE**

- in data ... l'ASI ha indetto una procedura aperta (d'ora innanzi indicata Gara) per la fornitura di veicoli e mezzi di trasporto nuovi (di fabbrica) per le esigenze del Broglio Space Center, sito sulla costa del Kenya a 30 Km circa dall'abitato di Malindi;
- al termine della relativa procedura selettiva, il contraente è risultato aggiudicatario della fornitura;
- I termini in "giorni" menzionati nel presente Contratto, devono intendersi come "giorni solari" e non lavorativi, tranne laddove diversamente ed esplicitamente indicato.

Tutto ciò premesso, si stipula e conviene quanto segue:

**ARTICOLO 1  
OGGETTO DEL CONTRATTO**

Il contraente vende all'ASI, che acquista, i veicoli e i mezzi di trasporto indicati nell'Allegato Tecnico accluso al presente contratto del quale costituisce parte integrante e sostanziale. A sua volta l'ASI trasferisce a titolo di permuta al Contraente, che accetta, i veicoli i cui estremi sono riportati analiticamente nell'Allegato Tecnico.

**ARTICOLO 2  
PREZZO DELLA FORNITURA**

Il prezzo complessivo della fornitura, definito in sede di aggiudicazione della Gara a completamento della relativa procedura selettiva, è pari ad € .... ed è così distinto:

- n. 1 Minibus adibito al trasporto di persone;	- €.....
- n. 2 Pick-up per trasporto persone e materiali;	- €.....
- n. 1 Autovan per trasporto leggero di personale e materiali vari;	- €.....
- Permuta di n. 2 Minibus Nissan e di n. 1 Pick-up Nissan;	- €3.350,00
TOTALE (IVA esclusa)	€.....
IVA al 21%	€.....
TOTALE (IVA compresa)	€.....

Il prezzo si intende comprensivo di IVA, immatricolazione e di ogni altro onere per la messa su strada dei veicoli, nonché degli oneri relativi al trasferimento di proprietà ovvero alla procedura

della rottamazione dei veicoli ceduti in permuta, oneri che restano a carico del Contraente.

### **ARTICOLO 3 SUBAPPALTO**

Il subappalto è soggetto alle disposizioni di cui all'art. 118 del D.lgs. n. 163/2006 e ss. mm. ii.. In particolare, come risulta dagli atti di gara, è stato richiesto di avvalersi del subappalto per le seguenti attività:

E' fatto obbligo al contraente di:

- provvedere al deposito presso l'ASI dei contratti di subappalto, entro 30 gg dalla data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
- trasmettere all'ASI, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a favore del contraente, le fatture, debitamente quietanzate, relative ai pagamenti effettuati dal contraente medesimo ai subappaltatori, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. In caso di inadempimento a tale prescrizione i pagamenti successivi saranno sospesi.

### **ARTICOLO 4 CAUZIONE DEFINITIVA**

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, il contraente, così come previsto nell'ambito della Gara, ha costituito cauzione di € .... (€....), mediante ..... rilasciata da ..... La predetta cauzione resterà vincolata fino all'approvazione degli atti di verifica di conformità da parte dell'ASI secondo quanto previsto al successivo articolo 7.

### **ARTICOLO 4 LUOGO E MODALITA' DI CONSEGNA**

I veicoli devono essere consegnati direttamente presso il BSC di Malindi (Kenya) località N'Gomeni entro il termine di 90 (novanta) giorni, decorrente dalla data di stipula del presente contratto.

Il suddetto termine di consegna si intende comprensivo del tempo necessario per l'espletamento da parte del Contraente degli impegni relativi alle operazioni di certificazione ed immatricolazione, in conformità alle norme locali.

Per data di consegna si intende quella in cui i veicoli verranno messi a disposizione dell'ASI per le operazioni di verifica di conformità previste al successivo articolo 7;

### **ARTICOLO 5 RETE DI ASSISTENZA PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA**

Il Contraente si obbliga ad assicurare per un periodo minimo di 24 (ventiquattro) mesi la presenza dei punti di assistenza indicati in sede di offerta e riportati nell'Allegato Tecnico presso i quali i veicoli acquistati potranno fruire degli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, ovvero qualsiasi altro intervento si renda necessario.

### **ARTICOLO 6 GARANZIA PER VIZI, DIFETTI DI FABBRICAZIONE, MANCANZA DI QUALITÀ ESSENZIALI E/O PROMESSE E BUON FUNZIONAMENTO**

Il Contraente dichiara che la fornitura oggetto del presente Contratto è provvista delle seguenti garanzie:

- contro vizi e difetti di fabbricazione ex art. 1490 c.c.;
- per mancanza di qualità promesse ed essenziali per l'uso cui è destinata la cosa ex art. 1497 c.c.;
- di buon funzionamento ex art. 1512 c.c..

Tale ultima garanzia si applica alle vetture ed alle relative opzioni di prodotto per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data di accettazione del Prodotto stesso, secondo le condizioni definite nell'Allegato tecnico.

Durante tale periodo:

- il Contraente assicura, gratuitamente, mediante propri tecnici specializzati e/o centri di assistenza (propri, autorizzati o convenzionati) ovvero mediante strutture mobili, il necessario supporto tecnico finalizzato al corretto funzionamento dei prodotti forniti, nonché, ove occorra, la fornitura gratuita di tutti i materiali di ricambio che si rendessero necessari a sopperire eventuali vizi o difetti di fabbricazione, ovvero, qualora necessaria o opportuna, la sostituzione dell'intero Prodotto;
- il Contraente garantisce all'ASI il diritto alla riparazione gratuita del Prodotto (o alla sua sostituzione nei casi di non riparabilità) ogni qualvolta si verifichi il cattivo o mancato funzionamento del Prodotto stesso.

Il Contraente non potrà sottrarsi alla sua responsabilità se non dimostrando che la mancanza di buon funzionamento sia dipesa da un fatto proprio dell'ASI (e non dipendente da un vizio o difetto di produzione).

Il difetto di fabbricazione, il malfunzionamento, la mancanza di qualità essenziali e/o promesse deve essere denunciato dall'ASI, per iscritto, nel più breve tempo possibile dalla scoperta del difetto stesso e/o del malfunzionamento e/o della mancanza di qualità essenziali e/o promesse e comunque entro 30 (trenta) giorni dalla scoperta stessa.

La suddetta garanzia dovrà essere fornita con le seguenti modalità:

- l'intervento dovrà essere, comunque, effettuato nel più breve tempo possibile fatti salvi interventi particolarmente gravosi riconosciuti dall'ASI come tali, i cui tempi di intervento saranno specificatamente concordati;
- gli interventi in garanzia dovranno essere assicurati in tutti i giorni feriali e nel normale orario di lavoro (indicativamente tra le 8:30 e le 17:30) escluso il sabato, la domenica ed i festivi.

Tali interventi saranno svolti a regola d'arte così da escludere qualsiasi conseguenza negativa all'ASI ed ai conducenti da questa delegati, dovuti a prestazioni male effettuate che rendano insicuro l'uso del mezzo.

## **ARTICOLO 7 VERIFICA DI CONFORMITÀ**

L'ASI procederà a sottoporre a verifica di conformità ciascun veicolo oggetto della fornitura; la verifica di conformità sarà eseguita all'atto della consegna presso il luogo di consegna indicato.

Nel corso della verifica di conformità l'ASI procederà ad accertare:

- relativamente a ciascun veicolo acquistato:
  - la completezza degli allestimenti di base;
  - la rispondenza e la completezza degli eventuali servizi aggiuntivi offerti, nonché la completa rispondenza con quanto disposto dalle normative di legge applicabili in tema di Codice della Strada del Kenya;
  - la presenza del Libretto d'uso e manutenzione (contenente la tipologia e la frequenza degli interventi/controlli di manutenzione, necessari per assicurare il corretto funzionamento della vettura);
  - che il veicolo sia stato regolarmente immatricolato (in conformità alle norme locali) a cura e spese del Contraente;
  - che il veicolo sia munito di tutta la documentazione per l'immissione in servizio.

- relativamente a ciascun veicolo oggetto di permuta:
  - l'effettiva presa in carico da parte del Contraente dei veicoli oggetto di permuta e della relativa documentazione;
  - l'espletamento delle relative procedure di trasferimento di proprietà ovvero di rottamazione, i cui oneri restano a carico del Contraente.

In caso di esito negativo della verifica di conformità, il Contraente si impegna a risolvere le non conformità o a sostituire i Prodotti non conformi entro il termine di 20 (venti) giorni lavorativi decorrenti dalla data del relativo verbale, pena l'applicazione della penale di cui al successivo articolo 8.

Dopo tali interventi il veicolo potrà essere sottoposto a nuova verifica di conformità o, in alternativa l'ASI ha la facoltà di avvalersi di apposita dichiarazione nella quale il Contraente attesta l'avvenuta esecuzione degli interventi richiesti e di quelli comunque necessari per rimuovere le difformità riscontrate.

Per ogni verifica di conformità (contestuale o meno alla consegna) dovrà essere redatto un apposito verbale sottoscritto da un incaricato dell'ASI e da un incaricato del Contraente.

In caso di esito positivo della verifica di conformità, la data del relativo verbale di verifica è da considerarsi "data di accettazione del prodotto o della fornitura".

Resta inteso che la predetta data di accettazione della fornitura non costituisce accettazione senza riserve dei Prodotti da parte dell'ASI, avendo questa ultima il diritto di denunciare eventuali vizi palesi ed occulti relativi alla fornitura, nel più breve tempo possibile dalla data dell'avvenuta scoperta e comunque entro 30 (trenta) giorni dalla scoperta stessa.

La verifica di conformità prevede prove di funzionamento dinamiche degli autoveicoli le quali non potranno comunque eccedere i 15 km di percorrenza per autoveicolo.

Tutti gli oneri relativi agli accertamenti di cui sopra inerenti alla verifica di conformità sono a carico del Contraente, ad eccezione di quelli connessi alle persone incaricate dall'ASI per la verifica stessa.

## **ARTICOLO 8 PENALITÀ CONTROVERSIE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Nel caso in cui il Contraente non provveda a completare la fornitura entro il termine di 90 giorni previsto al precedente articolo 4, verrà applicata su ciascun veicolo non consegnato una penalità di € 100,00 per ogni giorno di ritardo.

La suddetta penalità si applica anche alle mancate risoluzioni delle non conformità conseguenti all'esito negativo della verifica di conformità, secondo quanto disposto dal precedente articolo 7.

In ogni caso il ritardo non potrà superare il limite massimo di giorni 30 (trenta), oltre il quale l'ASI si riserva il diritto di acquistare in danno del Contraente inadempiente.

Sono fatti salvi i casi di forza maggiore debitamente comprovati, notificati ed accettati dall'ASI. In tale ipotesi, l'avvenuta proroga dei termini di consegna concessa dall'ASI alla Ditta implica l'inapplicabilità delle penalità per il relativo periodo.

Nel caso di gravi e persistenti inadempienze nella fornitura dei veicoli, ASI attiverà la procedura per la risoluzione del contratto, incamerando, quale primo atto, la cauzione definitiva a titolo di penale e di indennizzo, fatto salvo l'accertamento dei maggiori danni.

L'importo delle penalità sarà trattenuto dall'ammontare delle liquidazioni afferenti le fatture già emesse o da emettersi e non ancora liquidate.

## **ARTICOLO 9 MODALITÀ DI PAGAMENTO**

Il pagamento sarà effettuato dall'ASI entro 60 gg. dal ricevimento di fattura fiscalmente in regola emessa dal contraente a seguito dell'esito positivo della verifica di conformità.

In caso di consegna parziale della fornitura, sugli importi da liquidare verrà effettuata una trattenuta cautelativa del 10% dell'importo da liquidare, a garanzia del completamento della fornitura stessa. Tale trattenuta verrà liquidata in occasione del saldo finale.

#### **ARTICOLO 10**

##### **OBBLIGHI DEL CONTRAENTE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il Contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..

E' altresì fatto obbligo al Contraente, a pena di nullità assoluta del contratto, di inserire, nei contratti stipulati con i subcontraenti e i fornitori, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 e s.m.i..

Il Contraente si impegna a dare immediata comunicazione all'ASI ed alla prefettura - ufficio territoriale del Governo territorialmente competente della notizia dell'inadempimento dei subcontraenti agli obblighi di tracciabilità finanziaria e a procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale.

Il Contraente ha l'obbligo di comunicare all'ASI gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su esso/i.

Le fatture dovranno riportare:

- il Codice Unico di Progetto (CUP);
- il Codice Identificativo Gara (CIG).

Il contratto verrà risolto, senza che il Contraente possa vantare alcun diritto o pretesa, qualora vengano effettuate transazioni finanziarie senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SpA. ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..

#### **ARTICOLO 11**

##### **SPESE DEL CONTRATTO**

Le spese relative al presente contratto sono ad esclusivo carico del contraente.

#### **ARTICOLO 12**

##### **FORO COMPETENTE**

Eventuali controversie saranno trasmesse alla cognizione esclusiva del Giudice competente del Foro di Roma.